



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Prot. n. 296/10

URGENTE

e, p.c.

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dott. Giorgio NAPOLITANO

A S.E. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Dott. Pasquale DE LISE

AL MINISTRO DELL' INTERNO

On. Roberto MARONI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL' INTERNO

Sen. Nitto Francesco PALMA

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIF. CIVILE

Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VVF

Dott. Ing. Alfio PINI

Oggetto: SCHEMA DI REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – E' NECESSARIO CHIARIRE TUTTI GLI ASPETTI DI EVENTUALE INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO QUANDO LIBERI DAL SERVIZIO.

Si fa seguito alla nostra precedente segnalazione prot. n. 252/10 del 27/09/2010, relativa allo schema di **"regolamento di servizio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco"** adottato a norma dell' art. 140 del D.Lgs 217/05, approvato in prima deliberazione in data 18/09/2010 dal consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Consiglio di Stato per il previsto parere.

Il CONAPO, sindacato autonomo Vigili del Fuoco, , ha già lamentato nella precedente nota, di non essere stato messo al corrente, dall'Amministrazione dell'Interno, di quanto contenuto nel regolamento citato.

Si ha motivo di dubitare che, come già accaduto in passato in occasione dell'emanazione del D.Lgs. 139/2006 anche il regolamento di servizio, ora al vaglio del Consiglio di Stato, non possenga i requisiti giuridici necessari per permettere al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di intervenire nel pieno delle qualità indispensabili al corretto svolgimento dei propri compiti ed alla propria tutela, in particolare quando questi vengano svolti, per fatti accidentali impreveduti, al di fuori dell'orario di servizio.

È utile ricordare che la scrivente Organizzazione Sindacale, presentò un esposto relativamente alla soppressione per i vigili del fuoco della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, prevista nel precedente ordinamento (legge 1570/41, art. 8), ottenendo un pronunciamento favorevole alla reintroduzione della stessa (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - adunanza 13 febbraio 2006 – sezione 432/2006). Detto pronunciamento è stato peraltro fino ad ora disatteso dall'Amministrazione, la quale non ha evidentemente ritenuto di doversi uniformare allo stesso, non inserendo quindi nell'art. 6 del D.Lgs 139/2006, alcuna modifica sostanziale in proposito, ma limitandosi ad escludere l'art.8 della legge 1570/41 dalle norme abrogate. Misura questa evidentemente del tutto insufficiente a chiarire le funzioni, alla luce di quanto espressamente affermato dal Consiglio di stato nel pronunciamento su citato. Nulla altro si ritiene di dover esporre in merito a detta problematica, avendo già chiarito il pensiero del CONAPO e formulato la relativa richiesta già nella nostra nota 252/10 del 27 settembre 2010.

Venendo invece all'oggetto della presente, un attento esame della normativa che regola l'attività del CNVVF, a tutela della sicurezza pubblica, ha però permesso di porre in evidenza una ulteriore grave deficienza della stessa. In sostanza, la norma non chiarisce quale sia lo **status giuridico del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si trovi ad intervenire, in occasione di eventi incidentali, fuori dall'orario di servizio**. Allo stesso modo, permangono ancora seri

dubbi sullo status giuridico del personale del Corpo che, sempre al di fuori dell'orario di servizio, si trovi in presenza di reati relativi alle specifiche competenze di Polizia Giudiziaria del CNVVF o situazioni di pericolo evidente ed imminente relative alle specifiche competenze di Pubblica Sicurezza del CNVVF.

Questa mancanza di chiarezza è sempre esistita nei vigili del fuoco, e a decorrere dal 2006, con l'emanazione del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, all' art. 35, o per svista o per volontà, verosimilmente per eccesso di delega in violazione dell'art. 77 della costituzione, è stato abrogato l'art. 7 comma 2 della legge 27 dicembre 1941, n.1570 che prevedeva: **Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.**

Contestualmente lo stesso decreto legislativo all' art. 35, a nostro avviso sempre in eccesso di delega, ha abrogato anche l' art. 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ove prevedeva che i vigili del fuoco devono: **"...prestarsi senza risparmiarsi, in servizio e fuori dal servizio ovunque possano prestare soccorso"** e l' art. 34 che prevedeva: **Il personale permanente dei vigili del fuoco deve considerarsi in servizio continuo, anche se non è di turno....**

Inoltre in questa circostanza si prospetta una situazione paradossale oltre che una problematica relativa all'efficacia dell'azione dello Stato, in ordine alle attività di prevenzione incendi e tutela della pubblica sicurezza che, stando all'attuale interpretazione della materia data dall'amministrazione e somministrata persino nell'attività di formazione rivolta al personale di ogni ruolo e grado, sancisce **l'impossibilità per il personale libero dal servizio, di intervenire direttamente a tutela della pubblica incolumità**, in modo diverso da quello previsto per qualunque cittadino, in virtù del fatto che, dice l'amministrazione ai corsi, le qualifiche di Agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza sono esercitabili esclusivamente durante l'orario di servizio. In sostanza, dal 2006, un vigile del fuoco, per la legge, di fronte all'evidenza di una situazione che consista in un pericolo per la pubblica incolumità, se libero dal servizio, è uguale ad un qualsiasi cittadino e non può compiere atti per i quali è certamente qualificato e che, viceversa, sarebbe obbligato a mettere in atto se fosse in orario di servizio, ovvero se interviene libero dal servizio e muore o si infortuna non avrebbe le tutele del caso.

A noi questa situazione pare irrealistica!

Quanto appena descritto in ordine alle situazioni di inosservanza delle norme e potenziale pericolo per la pubblica incolumità, è niente se confrontato con quanto accade nelle situazioni di emergenza conclamata. Di fatto, la normativa attuale non prevede che un vigile del fuoco il quale si trovi, mentre è libero dal servizio, ad assistere ad un evento incidentale compreso fra quelli di competenza istituzionale del Corpo, magari comportante pericolo, anche di vita, per le persone, debba o possa intervenire nel pieno delle proprie facoltà e capacità professionali. Ciò, sempre perché le qualifiche di Agente/Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza sarebbero esercitabili esclusivamente durante l'orario di servizio.

Tutto ciò appare in chiaro contrasto con l'azione legislativa che ha voluto trasferire il Corpo Nazionale dei VVF dal regime privatistico a quello di diritto pubblico, al pari di quanto già previsto per gli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica e ad assicurare la sicurezza della collettività, indicati dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Da questa, a giudizio del CONAPO, aberrante situazione normativa, derivano effetti e conseguenze gravi ed estreme che si prova a sintetizzare:

- 1) quando un vigile del fuoco è libero dal servizio, non ha alcun obbligo giuridico diverso da quello di qualsiasi cittadino di intervenire in presenza di eventi incidentali, anche se compresi fra le competenze istituzionali del CNVVF.
- 2) se un vigile del fuoco libero dal servizio, spinto dal dovere morale proprio di ogni uomo di buona volontà, interviene per risolvere una situazione incidentale, non può farlo nel pieno delle sue facoltà e dei suoi poteri, poiché privo delle qualifiche di agente di Polizia Giudiziaria ed agente di Pubblica Sicurezza, con evidente nocimento dell'azione di soccorso.
- 3) nel caso in cui, un vigile del fuoco libero dal servizio, intervenuto per prestare la propria opera di soccorso in occasione di un evento incidentale al quale assiste casualmente, rimanga ferito o vittima dell'azione di soccorso, non essendo esso considerato in servizio permanente, non potrà godere dei benefici previsti per coloro i quali agiscono in servizio, così anche la sua famiglia!

La legge dello stato (art. 16 legge 121/81) sancisce dunque che un poliziotto, un carabiniere, un finanziere, un agente di polizia penitenziaria, un agente del corpo forestale, possono prestare soccorso, in qualità di agenti di pubblica sicurezza, anche al di fuori del proprio orario di servizio, un vigile del fuoco no ! Se un appartenente al comparto sicurezza interviene quando è libero dal servizio

procurandosi danni fisici, viene considerato in servizio e tutelato di conseguenza; se ciò accade ad un vigile del fuoco no per una abrogazione passata nel silenzio e mai comunicata chiaramente al personale !

C'è qualcosa di molto strano in tutto questo ! Di fatto le conseguenze di tale assurda incongruenza normativa, saranno a carico dei cittadini, oltre che dei vigili del fuoco. I primi, potenziali vittime delle inefficienze di un disposto normativo inadeguato, i secondi schiacciati fra tale disposto ed il proprio senso del dovere.

Il CONAPO è convinto che tale situazione normativa, tragga origine da varie cause, tra cui il pessimo lavoro storicamente svolto dalla dirigenza del Corpo che non ha il coraggio di prendere decisioni a chiarimento della posizione giuridica del personale, che non lo informa; una sostanziale insensibilità della classe politica nei confronti delle problematiche del soccorso e dei vigili del fuoco; la volontà di alcuni sindacati che vorrebbero vedere i lavoratori del CNVVF, contrattualmente inquadrati come operai metalmeccanici, operai ai quali il CONAPO indirizza sentimenti di stima e rispetto profondi, ma con lo status dei quali il personale del CNVVF non ha niente in comune; vertici che non hanno alcuna empatia e sensibilità verso le problematiche del soccorso, poiché da esso sostanzialmente assente ed impegnata costantemente in altre più redditizie occupazioni, tra le quali la prevenzione incendi....

In conclusione, ritenendo che:

- se quanto paventato dal CONAPO non dovesse trovare soluzione nel regolamento di servizio ora al vaglio del Consiglio di Stato, ci si troverebbe di fronte ad una palese incongruità normativo regolamentare, che porrebbe in modo sostanziale, il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella condizione di non poter svolgere serenamente la propria missione istituzionale e di non essere adeguatamente tutelato quando libero dal servizio;
- a causa di una mancata corretta formazione ed informazione del personale, permangono nello stesso gravi condizioni di incertezza circa la capacità giuridica di agire quale vigile del fuoco, in occasione di eventi incidentali ai quali ci si trovi occasionalmente ad assistere, al di fuori dell'orario di servizio;

si chiede:

- di volere stilare o correggere il regolamento di servizio e qualsiasi altra norma fosse necessaria, al fine di conferire al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la piena capacità di utilizzo delle qualifiche relative alle funzioni di Soccorso Tecnico Urgente, Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, sia durante che al di fuori dell'orario di servizio, a tutela della pubblica e privata incolumità;
- di emanare comunque, in tempi ristrettissimi, direttive chiare ed inequivocabili circa le competenze, i doveri, i poteri e le tutele, dei vigili del fuoco che, fuori dall'orario di servizio, di fronte a situazioni di emergenza, si impegnino in azioni di soccorso;
- di emanare comunque, in tempi ristrettissimi, direttive chiare ed inequivocabili circa le competenze, i doveri, i poteri e le tutele, dei vigili del fuoco che, fuori dall'orario di servizio, si trovino in presenza di situazioni che comportino la violazione di norme relative alle competenze istituzionali del Corpo e/o pericolo potenziale per la pubblica e privata incolumità.
- Di voler comunque tutelare i vigili del fuoco che intervengono liberi dal servizio, sia per obbligo che per coscienza e morale.

Nell'auspicio che, entro tempi brevissimi, la situazione descritta possa essere portata in un ambito normativo atto a conferire piena capacità operativa al Corpo e le massime tutele giuridico amministrative al personale operativo, restando in attesa di urgente riscontro, si inviano Distinti Saluti.

Roma, 3 Novembre 2010



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi